

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento della costruzione di edifici
destinati a colonie di vacanza nel Cantone e la garanzia dello Stato
per la costruzione di colonie di vacanza al mare

(del 16 dicembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Sulla scorta dell'articolo 10 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e della adolescenza il Cantone concede ai minorenni in età d'obbligo scolastico che partecipano ad una colonia di vacanza riconosciuta un sussidio di Fr. 2,— il giorno per una durata massima di 30 giorni in un anno.

Nel primo anno di applicazione della legge il Cantone versò Fr. 253.714,— a favore di 4301 ragazzi, nel 1964 Fr. 277.442,— per 5075 ragazzi, nel 1965 Fr. 291.522,— a beneficio di 5107 ragazzi. La partecipazione alle colonie montane si aggira sul 69 %. In montagna vengono mandati di preferenza i ragazzi (55 %), al mare vengono mandate di preferenza le ragazze (52 %).

Per gruppi di età si distingue una maggior partecipazione tanto dei ragazzi quanto delle ragazze tra i 7 ed i 9 anni (41 - 45 %) ; dai 7 ai 9 e dai 10 ai 12 anni si registra una partecipazione del 75 %.

Le colonie sono sempre state occupate al massimo, ed il numero delle richieste annue rifiutate è stato valutato attorno al 600. I criteri di valutazione sono oltremodo approssimativi per cui è lecito affermare che esiste una richiesta di posti per vacanza presso le colonie superiore all'offerta, e che tale richiesta è in aumento.

Le colonie di vacanza riconosciute a mente dell'art. 16 della già menzionata legge sono, secondo gli ultimi dati del 1966, 33 di cui 7 marine e 26 montane.

COLONIE MARINE

Delle 7 colonie marine riconosciute 1 è di proprietà dell'ente organizzatore e 6 sono prese in locazione per il periodo estivo. Complessivamente sono disponibili 815 letti.

COLONIE MONTANE

Delle 26 colonie montane riconosciute 25 sono di proprietà dell'ente organizzatore e 1 è locata per il periodo estivo. Complessivamente sono disponibili 1750 letti. Di queste colonie 22 si trovano nel Cantone Ticino e 4 fuori Cantone. Le colonie sono annualmente visitate e controllate.

Tra le colonie riconosciute va fatta menzione anche di quelle che possono ospitare fino a 400 e oltre ragazzi. Un simile tipo di colonia presenta aspetti negativi. La convivenza di un numero troppo elevato di ragazzi, la troppo forte concentrazione nei dormitori, nei refettori, le difficoltà di ospitazione durante i giorni di cattivo tempo, presentano altrettanti inconvenienti per un profittevole soggiorno di vacanza.

Alla necessità di costruire un adeguato numero di colonie che soddisfi l'augmentata richiesta va necessariamente aggiunto il bisogno di adeguare ammodernandole, trasformandole, ecc., le colonie esistenti che necessitano di simili ap-prontamenti. Si aggiunga a questo il fatto che l'evoluzione nel settore delle vacanze è tale da lasciare presumere che la distribuzione delle stesse, negli anni futuri, avverrà almeno in due distinti periodi: quello estivo e quello invernale. La costruzione di una colonia allo stato attuale deve tener conto di una simile futura destinazione e quindi la colonia deve poter rispondere alle esigenze anche del periodo invernale. Tali esigenze coincidono con quelle di una più razionale utilizzazione degli edifici adibiti ad uso di colonia. Il costo annuo del capitale investito deve essere normalmente recuperato in un periodo massimo di 2-3 mesi di occupazione. La manutenzione degli stabili è relativamente più cara quando l'occupazione dello stabile è interrotta. Ove si riesca ad utilizzare una abitazione per un periodo lungo, l'incidenza dei costi fissi sul costo della vacanza diminuisce. Proponendo il sussidiamento per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle colonie di vacanza lo scrivente Consiglio intende legare la concessione al fatto che la colonia sia costruita per una possibile utilizzazione durante l'intero anno, le colonie potendo egregiamente servire per ospitare corsi sportivi, corsi scolastici speciali per ragazzi puberi, adolescenti, gracili, convalescenti, bisognosi di cure o di cambiamento d'aria.

Il Cantone intende proporre il sussidiamento conseguentemente solo per le colonie montane, essendo impensabile, in pratica, l'utilizzazione per corsi sportivi invernali e scolastici delle colonie di vacanza marine.

Proponendo le modificazioni alla legge 15 gennaio 1963 (per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza) lo scrivente Consiglio intende offrire un concreto aiuto alla iniziativa degli enti colonie di vacanze ticinesi affinché possano, nei prossimi anni, migliorare quantitativamente e qualitativamente l'offerta di posti per vacanza, e avviare il principio dell'utilizzazione della colonia anche nei periodi invernali e per scopi multipli.

Non si vuole con ciò ignorare che il problema delle vacanze presenta aspetti ben più complessi e dovrà essere affrontato gradualmente per tener conto delle conseguenze importanti di natura finanziaria che una sua radicale impostazione comporterebbe.

L'articolo 1 (art. 10 bis) capoverso 1 della proposta modificazione introduce un primo criterio limitativo: quello della sussidiabilità delle colonie che si trovano nel Cantone. Con questa limitazione si intende anzitutto escludere dal sussidiamento le colonie marine.

Il 2.o paragrafo dell'articolo consente di penetrare le ragioni di tale esclusione: si vogliono favorire le colonie che offrono la possibilità di utilizzazione per altri scopi d'interesse pubblico. Questi scopi di cui si è già fatto più avanti menzione sono quelli sportivi e di complemento scolastico. Si ritiene necessario che l'edificio della colonia possa servire, per la scelta dell'ubicazione, per un periodo che oltrepassi i mesi estivi facilitando con ciò la distribuzione degli oneri fissi ricorrenti sulla gestione a base più lunga.

Il criterio di garanzia per l'ottenimento dei capitali necessari per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di edifici destinati a colonie di vacanza al mare è contemplata all'articolo 1 (art. 10 ter) capoverso 1. La fideiussione cantonale è prestata fino a un massimo del 50 % della spesa di preventivo.

Osserviamo che il contributo del Cantone all'azione di promozione delle colonie di vacanza potrebbe inoltre essere rafforzato da un eventuale adattamento dell'edificio già del sanatorio cantonale di Piotta, ad uso di colonia di vacanza e di centro scolastico ausiliare.

Questo edificio, secondo i progetti allestiti, sarebbe in grado di offrire dai 150 ai 170 posti.

Il Consiglio di Stato si riserva di sottoporre per approvazione a codesto Consiglio, con messaggio separato, questa eventuale destinazione.

L'introduzione nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza dei criteri di sussidiamento e di garanzia, è giustificata dal fatto che questa legge già prevede il sussidiamento ai partecipanti alle colonie di vacanza.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge 15 gennaio 1963 per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 1966 n. 1428 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Alla legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 sono aggiunti due nuovi articoli del seguente tenore :

Art. 10 bis

Sussidi per edifici destinati a colonie di vacanza

¹ Per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento, nel Cantone, di edifici destinati a colonie di vacanza riconosciute dallo Stato, può essere concesso un sussidio fino al 25 % della spesa di preventivo.

² Nel commisurare il sussidio devono essere tenute in considerazione l'ubicazione dell'edificio e la possibilità di utilizzazione dello stesso per altri scopi di interesse pubblico.

³ I sussidi sono deliberati dal Consiglio di Stato per un importo fino a Fr. 10.000,— ; dal Gran Consiglio, per importi maggiori.

Art. 10 ter

Garanzia per colonie di vacanza al mare

¹Per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di edifici destinati a colonie di vacanza al mare riconosciute dallo Stato, il Cantone può prestare garanzia per l'ottenimento dei capitali necessari fino a un massimo del 50 % della spesa di preventivo.

²La garanzia è concessa per decisione del Consiglio di Stato fino all'importo di Fr. 100.000,—; del Gran Consiglio per importi superiori.

Art. 2. — L'art. 25 della legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 25

Finanziamento

I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù della presente legge sono iscritti annualmente nel bilancio di preventivo dello Stato.

Art. 3. — ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.
